



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE

È vietata la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, di questo documento senza l'autorizzazione di Kiwa Italia

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER GLI OPERATORI
3. REQUISITI RISPETTO AI QUALI È EFFETTUATA LA VALUTAZIONE
4. REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DELLA LEGALITÀ
5. REQUISITI DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
6. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
7. ETICHETTATURA E USO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
8. RECLAMI E RICORSI
9. COMUNICAZIONI A KIWA
10. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
11. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

rev. n°	SINTESI DELLA MODIFICA	DATA
1	Integrazione requisiti su: domanda di adesione, accesso delle certificazioni di gruppo, audit a distanza, eliminazione audit preliminare, altri dettagli derivanti dai Piani di Controllo. Adeguamento terminologia	2025-11-19
0	Prima emissione	2025-06-16

Verifica:

Responsabile Compliance

Dott. Diego De Rosa

Approvazione:

Direttore Compliance e Affari Legali

Ing. Maria Anzilotta

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento descrive le attività, nonché la metodologia operativa che regola i rapporti tra Kiwa Cermet Italia S.p.A. (nel seguito Kiwa o Kiwa Italia) e gli Operatori, nell'erogazione del servizio di certificazione del Sistema di Qualità Nazionale del Benessere Animale (nel seguito indicato anche con la sigla SQNBA).

I requisiti espressi nel presente regolamento, fanno parte integrante del contratto stipulato con Kiwa Italia (offerta economica, *Termini e Condizioni Generali di Kiwa Cermet Italia per lo svolgimento degli incarichi* - nel seguito *Termini e Condizioni Generali* per brevità). Tali requisiti, sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta.

È espressamente esclusa, dall'oggetto del contratto qualunque forma di consulenza agli Operatori, che possa far venir meno la natura di indipendenza delle valutazioni svolte.

Il presente regolamento è disponibile anche sul sito di Kiwa Italia (www.kiwa.it).

2. PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER GLI OPERATORI

Nella sua attività di certificazione, oltre quanto previsto nei *Termini e Condizioni Generali*, Kiwa applica i seguenti principi:

- a) Assenza di discriminazione: l'accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi operatore a cui è applicabile il SQNBA e che ne faccia richiesta, in osservanza al presente Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d'appartenenza a particolari associazioni
- b) Imparzialità ed indipendenza, assicurate mediante regole e controlli formalizzati, tra cui:
 - svolgimento delle attività di certificazione assegnate a personale non avente alcun interesse nei confronti dell'Operatore oggetto di certificazione, tenuto a osservare le regole comportamentali e di indipendenza stabilite da Kiwa; su questo punto Kiwa si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte dell'Operatore, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere l'imparzialità o indipendenza di giudizio;
 - puntuale applicazione di regole e procedure formalizzate, in uso da parte di tutto il personale dei servizi di certificazione e consultazione periodica con appropriate parti interessate alla certificazione;
 - netta separazione tra il personale che esegue le attività di valutazione (nel seguito indicate anche con il termine di audit) e quello che partecipa alla decisione di certificazione; vengono quindi mantenuti separati i ruoli di valutazione e riesame e decisione di certificazione;
 - totale astensione dallo svolgimento di attività di assistenza nella definizione e applicazione dei requisiti per ottenere la certificazione.
- c) Puntuale gestione dei reclami e ricorsi, così come definito nel § 8 del presente Regolamento;
- d) Riservatezza: oltre quanto regolamentato nei *Termini e Condizioni Generali*, Kiwa provvede a far sottoscrivere a tutto il personale, compresi i propri Auditor, un impegno alla riservatezza, nonché un documento nel quale il personale si impegna a trattare qualsiasi dato di cui entra in possesso nel rispetto delle disposizioni di legge sulla Privacy.
- e) Accredito: Kiwa si impegna ad informare l'Operatore dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell'accredito nonché a supportare l'Operatore nella fase del passaggio ad altro Organismo accreditato; in tali casi Kiwa non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati all'Operatore dalla rinuncia, sospensione o revoca dell'accredito; nei suddetti casi, l'Operatore ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con Kiwa, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

3. REQUISITI RISPETTO AI QUALI È EFFETTUATA LA VALUTAZIONE

- Decreto interministeriale del 02/08/2022 e *ss.mm.ii.* recante la disciplina del “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale” istituito ai sensi dell’articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.
- Decreto del 23 ottobre 2024 e *ss.mm.ii.* – Modifica degli allegati 1 e 2 e del decreto del 2 agosto 2022 e approvazione dei requisiti di certificazione (Disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all’aperto, nell’ambito del “sistema qualità nazionale del benessere animale”.
- Piani di controllo approvati con DM nr. 364293 del 07/08/2025.

Le FAQ presenti sul sito del Ministero competente rappresentano un riferimento che deve essere seguito.

Per tutti i termini e le relative definizioni applicabili si rimanda al Decreto sopra citato.

In caso di conflitto tra le regole definite nei documenti sopra citati e i documenti contrattuali Kiwa (compreso il presente regolamento) i documenti sopra citati hanno la prevalenza.

4. REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DELLA LEGALITÀ

La conformità legislativa attinente all’oggetto della certificazione sarà considerata da Kiwa un prerequisito indispensabile per il rilascio della certificazione.

La certificazione rilasciata da Kiwa, tuttavia, riguarda la conformità alla normativa e legislazione di riferimento applicabile allo schema di certificazione SQNBA, nei termini previsti dalle regole dello schema di certificazione SQNBA e richiamati al § 3; il rispetto continuativo di tutti i requisiti cogenti applicabili, è e rimane di specifica pertinenza degli Operatori, che è unica responsabile, verso sé stessa e verso terzi, degli adempimenti legislativi connessi alle attività oggetto di certificazione. Il certificato di prodotto quindi non garantisce la conformità legale dell’Operatore, né che il prodotto/servizio sia conforme a dei parametri o regole non previsti dal SQNBA.

A tale proposito, le attività di audit di Kiwa non devono essere considerate come una forma di liberatoria nei confronti delle eventuali verifiche condotte dalle Autorità Competenti.

5. REQUISITI DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

5.1 Requisiti di accesso alla Certificazione

La richiesta di adesione al SQNBA può essere presentata a Kiwa da un Operatore della produzione primaria (in forma singola o aggregata con altri operatori), da un Operatore del settore alimentare (in forma singola o riuniti in un gruppo di Operatori¹).

Sono esclusi gli Operatori della fase del trasporto, se non diversamente stabilito dai requisiti di certificazione previsti nell’ambito SQNBA. Per la fase di trasporto, la verifica del rispetto dei criteri di tracciabilità e identificazione degli animali e dei prodotti viene effettuata presso l’Operatore certificato con cui il trasportatore ha il contratto.

L’accesso alla certificazione inoltre è riservato agli Operatori situati su territorio nazionale e le cui attività vengono svolte in adempimenti ai Piani di Controlli autorizzati con DM del 07/08/2025 e al Decreto del 02/08/2025 e *ss.mm.ii.* (rif. § 3).

La domanda di certificazione in forma aggregata, per la produzione primaria, può essere presentata esclusivamente da cooperative/associazioni di cui gli allevatori sono soci diretti.

Nel caso la cooperativa/associazione comprenda una struttura di trasformazione - a cui gli allevatori soci conferiscono la materia prima - dovranno essere presentate due domande distinte: una per la certificazione degli operatori della produzione primaria e una per la struttura di trasformazione.

Qualora ne sussistano i presupposti, Kiwa Italia emetterà due certificati distinti, uno per gli operatori in forma aggregata e uno per la struttura di trasformazione.

¹ Per le definizioni si rimanda al Decreto interministeriale di cui del 02-08-2022

La certificazione di gruppo per il settore alimentare non può essere richiesta da forme associative di II livello (consorzi, cooperative, federazioni tra caseifici etc.).

Prima di intraprendere l'iter di certificazione con Kiwa, l'Operatore titolato a richiedere la certificazione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- disporre di un sistema di certificazione che soddisfi tutti i requisiti dello schema SQNBA (rif. § 3), e garantire in tutte le fasi di allevamento, produzione, trasferimento, trasformazione, commercializzazione e conservazione, il mantenimento di tali requisiti;
- applicare integralmente i requisiti dello schema SQNBA;
- adottare misure volte a garantire la separazione nel tempo o nello spazio di animali vivi o prodotti non certificati secondo lo schema SQNBA;
- essere conforme alla normativa di settore vigente;
- accettare le condizioni previste dal presente Regolamento;
- autorizzare l'accesso a Kiwa ai locali, stabilimenti, alle aree e alle informazioni necessarie per svolgere gli Audit;
- designare un proprio Rappresentante come interlocutore principale del Gruppo di Audit di Kiwa e far svolgere a eventuali consulenti presenti durante l'Audit il ruolo di osservatori;
- garantire che tutti i soggetti coinvolti nell'erogazione del servizio oggetto di certificazione, siano disponibili ad accettare le verifiche da parte di Kiwa.
- essere responsabile dell'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. L'Operatore si impegna a fornire a Kiwa un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale Kiwa e i DPI necessari per lo svolgimento dell'incarico, informando il personale di Kiwa sul loro corretto utilizzo. A tal proposito, l'Operatore dovrà fornire al personale incaricato da Kiwa la documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro (D.V.R., piano sicurezza, procedure, ecc.), limitatamente alle voci di interesse specifico. Allorché per tali omissioni, si verificassero infortuni o venissero contratte malattie, nessun addebito potrà essere mosso per alcuna ragione a Kiwa
- accettare, senza costi aggiuntivi, l'eventuale presenza di Valutatori dell'ente di accreditamento/controllo, in veste di osservatori, che saranno notificati da Kiwa con chiara illustrazione di ruoli. Tale presenza ha lo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Kiwa siano conformi ai requisiti per l'accreditamento.

Il SQNBA è aperto a tutti i produttori nazionali ed europei. Per i produttori situati negli altri Stati membri, le Autorità italiane e quelle di ciascun Paese interessato, attraverso specifici accordi di cooperazione, definiranno le modalità di reciproco riconoscimento dei controlli da portare a termine per consentire l'adesione al SQNBA. Gli impegni per i produttori esteri sono quelli previsti dai disciplinari approvati in Italia.

Tutti gli Operatori del settore alimentare, ad esclusione degli Operatori della produzione primaria che svolgono attività di vendita diretta in azienda dei prodotti certificati SQNBA, che manipolano o etichettano prodotto alimentare utilizzando i riferimenti all'SQNBA, devono essere certificati ai sensi della Catena di Custodia per il SQNBA. L'obiettivo della Catena di Custodia, di seguito CoC (Chain of Custody), è quello di fornire garanzia sulla provenienza delle materie prime o dei prodotti etichettabili con i riferimenti al SQNBA, da allevamenti certificati.

La CoC deve essere applicata lungo tutta la catena produttiva fino alla vendita al consumatore finale e la mancata inclusione di un soggetto della filiera rende impossibile l'utilizzo dei riferimenti al SQNBA e la vendita del prodotto come certificato.

L'Operatore del settore alimentare può presentare domanda di certificazione del SQNBA, per la CoC, a seguito dell'implementazione di un sistema di identificazione e tracciabilità intraziendale, adeguato alle dimensioni, al tipo e alla complessità delle attività svolte, tale sistema deve attestare:

- la sua posizione e il suo ruolo nella catena produttiva;
- i prodotti alimentari inclusi nella CoC del SQNBA;

- l'elenco degli Operatori del settore alimentare coinvolti nella produzione (per le fasi di approvvigionamento, lavorazione, commercio e distribuzione), anche per le lavorazioni svolte in conto terzi;
- le modalità di gestione dei prodotti, al fine di garantire la corretta separazione, identificazione e tracciabilità per prevenire possibili commistioni con prodotti non conformi ai requisiti previsti dal SQNBA. Nelle fasi di trasformazione dei prodotti certificati SQNBA, l'Operatore del settore alimentare deve dare evidenza dei metodi identificati per la separazione dei processi in ogni singola fase di trasformazione e durante lo stoccaggio.

Gli Operatori del settore alimentare possono richiedere una certificazione di gruppo; gli Operatori aderenti al gruppo svolgono fasi successive e consecutive per la realizzazione del prodotto, o svolgono la stessa attività. Nei casi in cui è richiesta la certificazione di gruppo deve essere indicata una persona fisica o giuridica che coordini le attività dell'intero gruppo e verifichi l'efficacia del sistema di CoC di tutti gli aderenti. In questi casi deve essere previsto un accordo sottoscritto tra le parti che ne identifichi le responsabilità e i compiti, richiedendo espressa disponibilità degli aderenti a sottoporsi ai controlli dell'Operatore.

5.2 Domanda di adesione e avvio dell'iter di certificazione

La domanda di adesione allo schema di certificazione SQNBA deve contenere tutti i dati richiesti dal Decreto interministeriale del 02-08-2022 e ss.mm.ii. e dal Piano di Controllo applicabile ed essere corredata di specifica dichiarazione, per come prevista dal Piano di Controllo applicabile, in cui l'Operatore si impegna al rispetto delle norme, obblighi e prescrizioni previste dal Decreto sopra citato e dal Piano di Controllo applicabile.

In caso di Operatori associati (per la produzione primaria) o di gruppo di Operatori (per il settore alimentare), alla domanda di adesione deve essere allegato l'elenco di tutti gli Operatori aderenti e la suddetta dichiarazione per ogni aderente.

La domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Operatore o da altro soggetto munito di apposita Delega legalmente valida.

Sulla base delle informazioni fornite dall'Operatore, Kiwa elabora un'Offerta, riferita al campo di applicazione della certificazione richiesta dall'Operatore.

La restituzione a Kiwa dell'Offerta e della modulistica relativa alla domanda di adesione, firmate dall'Operatore, costituiscono la richiesta formale per le attività di certificazione, nonché l'accettazione delle condizioni contrattuali ed economiche (definite dall'Offerta), delle condizioni contenute nel presente Regolamento, nonché dei *Termini e Condizioni Generali* (disponibili anche sul sito www.kiwa.it)².

Al ricevimento dei suddetti documenti, Kiwa esamina i dati forniti con la domanda di adesione, verificando che:

- ♦ i dati e documenti siano stati forniti in modo completo;
- ♦ siano stati chiaramente definiti, documentati e compresi da ambo le parti i requisiti per l'erogazione del servizio e per il campo di applicazione della certificazione richiesta;
- ♦ vi sia capacità da parte di Kiwa di svolgere le attività richieste;
- ♦ non siano state richieste modifiche all'offerta o, qualora vi fossero, queste siano gestite conformemente alle regole dello schema;
- ♦ il semaforo sul sistema ClassyFarm risulti verde, tale colore implica che i dati caricati nel sistema soddisfano la conformità legislativa dell'Operatore richiedente.

In tale fase Kiwa individua i soggetti dell'Operatore coinvolti nel servizio di certificazione, presso i quali effettuare le attività di audit finalizzate al rilascio del certificato.

Ad esito positivo del precedente esame, Kiwa assegna all'Operatore un numero di commessa, in caso di esito negativo è facoltà di Kiwa richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima del formale avvio dell'iter, o comunicare l'impossibilità a tale avvio, motivandone le ragioni all'Operatore.

Dopo l'avvio dell'iter, nei casi in cui si accertino, nel corso dell'erogazione del servizio, delle variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dall'Operatore (e in base alle quali è stata emessa l'offerta e stipulato il contratto), Kiwa si

² Kiwa comunicherà all'Operatore tutte le successive eventuali modifiche ai documenti contrattuali, è responsabilità dell'Operatore avere sempre la versione aggiornata di tali documenti, scaricandoli dal sito internet www.kiwa.it.

riserva il diritto di modificare di conseguenza le condizioni contrattuali, resta facoltà dell'Operatore non accettare le nuove condizioni, ma corrispondere a Kiwa il corrispettivo per le attività fino a quel punto svolte.

Kiwa comunica con anticipo all'Operatore i nominativi del Gruppo di Audit; qualora sussistano conflitti di interesse, l'Operatore può chiederne la sostituzione, entro 3 giorni lavorativi, formalizzando e motivando la richiesta.

5.3 Audit Preliminare

Non sono consentiti audit preliminari.

5.4 Requisiti Generali degli audit

Nel caso in cui, in sede di Audit, vengano riscontrati scostamenti significativi tra la realtà aziendale e quanto comunicato dall'Operatore, il Gruppo di Audit comunica immediatamente questo scostamento a Kiwa, al fine di decidere eventuali modifiche contrattuali (compresi eventuali aggiornamenti della durata degli audit³ calcolati sulla base delle regole definite nei piani di controllo).

Ogni carenza riscontrata nel corso delle attività di valutazione è classificata come segue:

Non conformità (NC) grave: un mancato soddisfacimento di un requisito del SQNBA, una carenza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di allevamento e produzione e/o del sistema di autocontrollo, e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilità degli animali e prodotti, e/o la perdita dei requisiti di accesso al SQNBA; si caratterizza per avere effetti prolungati, tali da determinare variazioni sostanziali dello status aziendale e/o di conformità degli animali e prodotti, e/o di affidabilità dei soggetti certificati.

Non conformità (NC) lieve: un parziale soddisfacimento del requisito del SQNBA, una carenza che non compromette la conformità del processo di allevamento e produzione e/o del sistema di autocontrollo e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilità degli animali e prodotti; si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e per non determinare variazioni sostanziali dello stato aziendale e/o di conformità degli animali e prodotti e/o di affidabilità dei soggetti certificati.

Una NC lieve non sanata nei tempi prescritti comporta la notifica di una NC grave, che deve essere sanata nel medesimo tempo che era stato concesso per sanare l'originaria NC Lieve.

Alla terza notifica di una NC lieve riferita ad uno stesso requisito, nell'arco di 12 mesi, questa sarà classificata da Kiwa come grave, come pure in caso di consecutivo mancato adeguamento, nell'arco di 12 mesi, della stessa NC lieve, Kiwa notifica una NC grave.

Kiwa dovrà comunicare eventuali non conformità rispetto alla normativa vigente, rilevate durante le attività di valutazione, al servizio veterinario locale, secondo modalità definite dal Ministero della Salute.

Ogni Audit presso l'Operatore comprende:

- una riunione iniziale con l'Operatore, in cui vengono condivisi: gli obiettivi, le modalità di esecuzione dell'attività, i criteri di classificazione delle Non Conformità (nel seguito anche NC), con i trattamenti e le azioni correttive conseguenti e il vincolo di riservatezza a cui è subordinato il personale di Kiwa;
- una riunione tra i componenti del Gruppo di Audit al termine di ogni Audit, per la valutazione delle evidenze registrate, la loro classificazione e la stesura del rapporto
- una riunione finale con l'Operatore, in cui si comunica l'esito dell'Audit e vengono forniti i chiarimenti in merito ai risultati formalizzati nel rapporto di audit. Nella riunione finale, il Gruppo di Audit presenta all'Operatore i risultati della valutazione, anticipando le eventuali Non Conformità riscontrate. Al termine della riunione, il Responsabile del Gruppo di Audit rilascia un Rapporto che descrive i risultati dell'Audit. Eventuali opinioni divergenti fra il Gruppo di Audit e l'Operatore, riguardo alle risultanze dell'audit, devono essere discusse e risolte dove possibile. Nel caso di eventuali opinioni divergenti non risolte, l'Operatore può esporre riserve riguardanti i risultati dell'Audit.

5.5 Valutazione di Conformità iniziale o Audit di Certificazione iniziale

³ Per "scostamento significativo" si intende una differenza che comporti la variazione di durata dell'audit.

L'Audit di certificazione iniziale viene sempre eseguito presso il singolo richiedente che ha presentato la domanda di adesione al SQNBA e prevede almeno una valutazione in situ.

La valutazione iniziale deve essere avviata entro 30 giorni dall'esito positivo del riesame della domanda (comunicato da Kiwa all'Operatore).

Negli audit di certificazione Kiwa valuterà la conformità a tutti i requisiti del SQNBA, se non diversamente specificato nella tabella dei controlli dei Piani di controllo applicabili.

Per gli Operatori della produzione primaria, in valutazioni iniziali si devono considerare tutte le aree di ciascuno stabilimento in cui sono allevati animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento per cui è stata richiesta l'adesione.

Per gli Operatori della produzione primaria in forma associativa, la valutazione iniziale si dovrà svolgere presso tutti gli associati.

Le valutazioni svolte presso gli Operatori del settore alimentare devono considerare tutti i prodotti, i processi ed i siti produttivi coinvolti nel campo di applicazione richiesto per la certificazione SQNBA, incluse le attività gestite in subappalto.

Per la certificazione di un gruppo di Operatori del settore alimentare, Kiwa dovrà svolgere una valutazione presso la sede del Responsabile del gruppo ma potrà svolgere le valutazioni presso un campione di Operatori aderenti al gruppo, pari almeno alla somma delle $\sqrt{N_i}$, ove N_i è il numero di soggetti che svolgono la medesima attività nel gruppo per la realizzazione del prodotto.

La valutazione iniziale è estesa a tutti i requisiti applicabili dello schema di certificazione SQNBA e include la valutazione dell'idoneità delle procedure di gestione dell'Operatore alle prescrizioni del SQNBA, la verifica della capacità del sistema di autocontrollo di soddisfare i requisiti previsti dal SQNBA e di mantenere l'identificazione e la tracciabilità di animali e prodotti lungo la filiera, le registrazioni a supporto dell'intero processo, nonché la verifica della corrispondenza, del corretto uso e del trasferimento delle informazioni relative all'etichettatura, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Interministeriale del 02-08-2022 e ss.mm.ii. In particolare, durante la valutazione iniziale, Kiwa deve:

➤ presso gli Operatori della produzione primaria:

- verificare che il sistema di identificazione e tracciabilità degli animali e dei prodotti della produzione primaria assicuri il soddisfacimento delle disposizioni previste dal SQNBA;
- verificare la capacità di poter rispettare i requisiti e le procedure definite in materia di certificazione SQNBA;
- accertare l'efficacia e l'affidabilità del sistema di autocontrollo implementato

➤ presso gli Operatori del settore alimentare:

- svolgere e documentare l'effettuazione di una prova di rintracciabilità;
- svolgere e documentare l'effettuazione di un bilancio di massa;
- accertare l'efficacia e l'affidabilità del sistema di autocontrollo implementato.

Al termine dell'audit, il Gruppo di Valutazione lascia una copia del rapporto di audit all'Operatore, che lo sottoscrive.

A fronte di eventuali NC riscontrate, l'Operatore deve inviare a Kiwa entro 30 giorni lavorativi e sulla apposita modulistica, la proposta relativa alle correzioni delle NC e le azioni correttive stabilite (a fronte di analisi e formalizzazione delle cause radice che le hanno generate), con la tempistica di attuazione che deve essere conforme a quanto previsto dai piani di controllo applicabili.

Nel caso della certificazione di gruppo, le azioni identificate per risolvere la situazione non conforme devono essere estese a tutti gli aderenti al gruppo che svolgono la medesima attività.

La gestione e verifica della risoluzione delle NC verrà effettuata secondo quanto previsto dal singolo piano di controlli applicabile.

A seguito della comunicazione di adeguamento da parte dell'Operatore, Kiwa procede ad una ulteriore visita ispettiva in situ al fine di verificare la conformità.

Prima del rilascio della certificazione, deve essere verificata, la soluzione di tutte le Non Conformità gravi e la verifica dell'efficacia delle azioni intraprese, secondo modalità di valutazione stabilite nel piano dei controlli applicabile.

In caso l'Operatore non adempia nei tempi indicati, o in caso di mancato adeguamento, Kiwa respinge la domanda di adesione al SQNBA. L'iter di certificazione infatti può proseguire solo se rimangono aperte delle NC lievi secondo la classificazione indicata nelle tabelle dei controlli dei Piani di controllo applicabili, mentre le NC gravi devono essere tutte risolte.

Entro 30 giorni dall'esito positivo dell'audit di certificazione iniziale o del successivo audit positivo della chiusura delle NC, Kiwa rilascia il certificato di conformità all'Operatore e provvede ad inserire quest'ultimo nel proprio elenco degli Operatori controllati.

In caso di diniego del certificato, Kiwa invierà comunicazione all'Operatore, che riporterà quanto stabilito in fase di Decisione di Certificazione e le relative azioni conseguenti.

In caso di variazione delle informazioni riportate nel certificato di conformità, Kiwa provvede a revisionare il certificato entro il termine di 30 giorni.

5.6 Elenco dei soggetti certificati

Kiwa rende disponibili ai Ministeri competenti, nonché all'Ente di Accreditamento, gli esiti delle attività di valutazione effettuate nei confronti degli Operatori aderenti al SQNBA. Gli oneri informativi posti a carico degli Organismi di Certificazione sono assolti tramite il caricamento dei dati nel sistema di cui all'articolo 9 del Decreto Interministeriale del 02-08-2022 e ss.mm.ii.

Kiwa pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA e sottoposti a controllo; l'elenco contiene le informazioni previste dal Decreto interministeriale del 02-08-2022 e ss.mm.ii.

L'elenco dei soggetti certificati viene fornito anche all'Organismo di accreditamento secondo frequenze e modalità stabilite dall'ente di accreditamento stesso ed è reso disponibile anche sul sito istituzionale del MASAF.

5.7 Valutazioni di mantenimento della certificazione o audit di sorveglianza

Successivamente all'iscrizione nell'elenco degli Operatori certificati, l'Operatore è tenuto a mantenere invariate tutte le condizioni e i requisiti previsti dal disciplinare e dal Piano dei Controlli applicabile.

Kiwa effettua audit di sorveglianza periodica, anche in modalità non annunciata, per verificare il mantenimento dei requisiti, come nel seguito descritto:

- *Operatori della produzione primaria*: almeno una verifica annuale e, qualora riuniti in cooperative o altre forme associative riconosciute, almeno una verifica annuale presso il Responsabile della forma associativa e un campione di Operatori aderenti alla forma associativa pari alla $\sqrt{N}$, ove N è il numero di operatori, determinato una volta l'anno in funzione dell'effettivo numero di aderenti. In caso di forma associativa, il Responsabile deve garantire la conformità ai requisiti del SQNBA effettuando verifiche su tutti gli operatori aderenti, con frequenza almeno annuale, sulla base del sistema di autocontrollo implementato in fase di adesione. Le verifiche di Kiwa devono sempre considerare tutte le aree di ciascuno stabilimento in cui sono allevati animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento per cui è stata richiesta l'adesione, nonché considerare i dati contenuti nel sistema informativo di cui all'articolo 9 del Decreto interministeriale del 02-08-2022.
- *Operatori del settore alimentare*: almeno una verifica annuale e, qualora organizzati in gruppo, almeno una verifica annuale presso il Responsabile e un campione di Operatori aderenti al gruppo pari ad almeno il 60% dei soggetti determinati durante la valutazione iniziale e non valutati precedentemente, per la prima valutazione di mantenimento. Dalla seconda valutazione, il numero dei soggetti da verificare deve essere determinato una volta l'anno, in funzione dell'effettivo numero di soggetti aderenti e deve essere pari almeno alla somma delle $\sqrt{N_i}$, ove N_i è il numero di soggetti che svolgono la medesima attività nel gruppo per la realizzazione del prodotto.

Al termine di ogni audit di sorveglianza, il Gruppo di Valutazione Kiwa lascia una copia del rapporto della verifica all'Operatore, che la sottoscrive.

La gestione delle NC verrà fatta secondo modalità e tempistiche indicate nel singolo piano di controlli applicabile.

In caso di non conformità grave, rilevata durante le valutazioni di sorveglianza:

- L'Operatore deve garantire che nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'animale certificato o del prodotto di origine animale certificato, non rispondenti alle prescrizioni dell'SQNBA, non siano riportati i riferimenti alla certificazione. Qualora le non conformità gravi fossero riferite all'intero sistema di allevamento o di produzione, o non fossero mantenuti gli idonei sistemi di identificazione e rintracciabilità, Kiwa richiederà che l'eliminazione dei riferimenti alla certificazione sia estesa a tutti gli animali dello stabilimento e ai prodotti aziendali presenti al momento del riscontro della stessa NC.
- Kiwa richiederà delle verifiche supplementari presso gli Operatori a cui è stata notificata una non conformità grave, al fine di verificare la corretta attuazione dei trattamenti e delle azioni correttive e la conformità dell'intero sistema di allevamento e di produzione.

In caso di gruppo o di forma associativa, la conformità ai requisiti del SQNBA deve essere garantita dal Responsabile, effettuando verifiche su ciascun Operatore aderente con frequenza almeno annuale, sulla base del sistema di autocontrollo interno.

In circostanze emergenziali, accertate dall'Autorità competente, al fine di assicurare la continuità del controllo, Kiwa potrà effettuare audit anche con modalità a distanza, utilizzando mezzi elettronici. La scelta di svolgere l'audit a distanza anziché in situ deve essere adeguatamente motivata, l'attività potrà essere condotta solo a seguito di un'analisi di fattibilità e comunicata all'Autorità competente.

5.8 Controlli dell'Ente di accreditamento

Oltre ai controlli indicati al precedente § 5.1, indirizzati a verificare l'operato di Kiwa, l'Ente di Accreditamento Accredia, può richiedere l'effettuazione di una visita, detta Market Surveillance Visit, presso l'Operatore certificata, direttamente attraverso l'uso di proprio personale, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Kiwa siano conformi alle norme di riferimento.

Questa eventuale visita viene comunicata dall'Ente di Accreditamento a Kiwa con 7 giorni lavorativi di preavviso. Ricevuta tale comunicazione Kiwa informerà l'Operatore.

Il piano della visita viene preparato dall'Ente di Accreditamento, che lo renderà disponibile a Kiwa, successivamente Kiwa lo invierà all'Operatore.

Qualora l'Operatore non conceda il proprio benessere alla effettuazione della Market Surveillance Visit, la validità del certificato viene sospesa, fino a quando non viene concesso il benessere alla visita, per un periodo massimo di 3 mesi. Scaduti i 3 mesi, in assenza di benessere alla visita, la certificazione viene revocata.

L'Operatore dovrà rendere disponibile all'Ente di Accreditamento la documentazione che Kiwa ha preso a riferimento durante gli audit precedenti. La Market Surveillance Visit non sostituisce i normali audit di mantenimento della certificazione previsti dal programma degli audit.

Per le modalità di svolgimento della Market Surveillance Visit si può prendere a riferimento il documento IAF ID 04 (scaricabile gratuitamente dal sito IAF: www.iaf.nu).

Altri metodi di controllo potranno essere adottati dall'Ente di accreditamento Accredia, per verificare l'operatività di Kiwa ad es. verifiche senza preavviso presso le sedi dei soggetti certificati, richiesta di notizie ad organizzazioni o società di consulenza, o altri metodi di controllo stabiliti dall'ente di accreditamento stesso.

6. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

6.1 Sospensione della Certificazione

La Certificazione può essere sospesa da Kiwa per le motivazioni indicate nel Decreto del 02-08-20222 e ss.mm.ii. e nei Piani di Controllo applicabili, in particolare:

- l'Operatore non si adegua a quanto indicato da Kiwa in relazione a una NC grave o non risolve una NC grave nei tempi previsti
- si riscontrano carenze generalizzate e ripetute nel sistema di autocontrollo che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema
- non vengono risolte le cause che hanno portato all'emissione della Non Conformità Grave nei termini previsti
- si registra la terza notifica di una Non Conformità grave riferita allo stesso requisito, nell'arco di 12 mesi
- viene impedito a Kiwa l'accesso alle strutture per effettuare l'attività di valutazione, salvo giustificati motivi.

Il provvedimento di sospensione adottato da Kiwa viene comunicato agli Operatori interessati entro 14 giorni lavorativi dalla decisione assunta.

In caso di sospensione della certificazione, il periodo di sospensione non può durare oltre 6 mesi. Le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di audit), saranno quelle indicate nei piani di controllo applicabili.

Nel periodo di sospensione, l'Operatore deve continuare ad applicare i requisiti previsti dal processo di certificazione SQNBA e le disposizioni previste dal contratto stipulato con Kiwa, fermo restando il divieto di vendere gli animali e commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al SQNBA nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicità; deve inoltre definire le modalità con le quali comunicare ai clienti l'eliminazione dei riferimenti di certificazione dai propri prodotti, anche già immessi sul mercato.

Al termine del periodo di sospensione Kiwa deve svolgere la valutazione per accertare il ripristino della conformità, o mediante una verifica documentale entro 10 gg dalla comunicazione di adeguamento da parte dell'Operatore, o mediante un audit in situ entro 7 gg, dalla comunicazione di adeguamento da parte dell'Operatore, salvo diverse indicazioni riportate nei singoli piani di controllo applicabili.

Decorso tale periodo, senza che siano state rimosse le cause della sospensione, Kiwa dovrà procedere alla revoca della certificazione, con conseguente esclusione dell'Operatore dal sistema SQNBA (rif. successivo § 6.2).

Le informazioni relative al provvedimento di sospensione saranno inserite da Kiwa nell'elenco dei soggetti certificati e nel sistema informatico di cui all'articolo 9 del Decreto interministeriale di cui al precedente § 3.

Kiwa si riserva il diritto di comunicare il provvedimento di sospensione anche all'ente di accreditamento e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta.

6.2 Revoca della certificazione

La Certificazione viene revocata da Kiwa per le motivazioni indicate nel Decreto del 02-08-20222 e ss.mm.ii. e nei Piani di Controllo applicabili, in particolare il provvedimento di revoca si applica in assenza del ripristino della conformità dell'Operatore sospeso entro i termini previsti.

La revoca della certificazione può anche essere richiesta dall'Operatore, mediante comunicazione scritta a Kiwa, inviata tramite raccomandata o posta certificata, nel rispetto di quanto previsto al successivo § 10. A tale proposito, come previsto nei piani di controllo applicabili, in caso di NC, l'Operatore non può cambiare Organismo di Certificazione sino a risoluzione della NC.

Il provvedimento di revoca della certificazione adottato da Kiwa viene comunicato agli Operatori interessati entro 14 giorni lavorativi dalla decisione assunta.

La revoca della certificazione comporta la risoluzione automatica ex art. 1456 c.c. del contratto a cui si applica il presente regolamento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ogni danno subito da Kiwa.

A seguito di revoca della certificazione, il provvedimento di revoca viene indicato negli elenchi degli Operatori certificati, con conseguente esclusione dell'Operatore dal sistema SQNBA.

Le informazioni relative al provvedimento di revoca saranno inserite da Kiwa nel sistema informatico di cui all'articolo 9 del Decreto interministeriale del 02-08-2022.

Kiwa comunicherà il provvedimento di revoca all'Ente di Accreditamento e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta.

In caso di revoca della certificazione l'Operatore può presentare una nuova domanda di adesione al SQNBA, purché siano trascorsi almeno sei mesi dalla data del provvedimento stesso e a condizione di aver risolto le cause che hanno portato all'emissione di tale provvedimento.

7. ETICHETTATURA E USO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Ai fini del presente schema di certificazione, la commercializzazione degli animali, dei prodotti della produzione primaria e dei prodotti alimentari da essi derivati deve avvenire riportando le informazioni nei documenti di vendita o in etichetta, indicate all'art. 8 del Decreto interministeriale del 02-08-2022 e ss.mm.ii. e nell'art. 6 dei disciplinari applicabili.

Non sono ammessi altri marchi o diciture. Non è ammesso alcun marchio di certificazione Kiwa.

Riguardo al certificato di Kiwa, è possibile la sua riproduzione (anche a colori), purché sia integralmente conforme all'originale.

L'utilizzo difforme o ingannevole del certificato di Kiwa, così come un suo abuso, costituiscono comportamenti vietati, i quali generano le responsabilità previste dalla legge e dal contratto. Nelle citate ipotesi di utilizzo difforme e/o di abuso, Kiwa potrà contestare all'Operatore gli inadempimenti e pretendere dall'Operatore l'immediata esecuzione di azioni correttive per il ripristino della legalità violata.

8. RECLAMI E RICORSI

8.1 Reclami

L'Operatore può presentare reclamo documentato, avente per oggetto i suoi rapporti attinenti alle attività di certificazione con Kiwa.

Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'iter di certificazione, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi e/o comportamenti non corretti da parte degli Auditor di Kiwa.

Kiwa gestisce i reclami entro 30 giorni dalla data di ricezione. Entro tale termine, si provvede a registrare i reclami, analizzarli ed informare il reclamante in merito alle azioni intraprese.

I reclami vengono gestiti da personale non coinvolto nelle attività oggetto dei reclami stessi.

Per garantire imparzialità, tutti i reclami vengono gestiti da personale non coinvolto nelle attività oggetto dei reclami stessi.

Kiwa stabilirà con il reclamante se e in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

Le modalità di dettaglio per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito www.kiwa.it.

8.2 Ricorsi

Qualora il reclamante intenda opporsi ad un provvedimento di Kiwa, ad esempio una NC emessa, può presentare ricorso per iscritto.

Il ricorrente deve motivare le ragioni del suo ricorso e presentarlo a Kiwa entro un termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Kiwa fornirà al ricorrente risposta scritta e notificherà le decisioni assunte dal Comitato ricorsi di Kiwa entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del ricorso.

I ricorsi vengono gestiti da personale non coinvolto nelle attività oggetto dei ricorsi stessi.

Per garantire imparzialità i ricorsi sono gestiti da funzioni non coinvolte nelle attività oggetto del ricorso.

Le spese relative alla gestione del ricorso sono a carico della parte soccombente.

Le modalità di dettaglio per la presentazione dei ricorsi sono riportate sul sito www.kiwa.it.

9. COMUNICAZIONI A KIWA

9.1 Modifiche dell'Operatore

L'Operatore in possesso di certificazione deve informare tempestivamente Kiwa per iscritto nel caso di modifiche che hanno un impatto sui requisiti di certificazione, compreso il sito/i, il campo di applicazione, la documentazione, modifiche significative dei prodotti/processi e/o del numero di personale coinvolto.

A fronte di tali modifiche Kiwa valuterà le azioni conseguenti (quali: la necessità di effettuare un audit supplementare, eventualmente accompagnato da una revisione del certificato).

9.2 Segnalazione di situazioni critiche

L'Operatore certificato o in corso di certificazione, deve informare tempestivamente Kiwa di qualsiasi evento o situazione che possa mettere a rischio la conformità ai requisiti del SQNBA, come ad esempio: procedimenti giudiziari e/o amministrativi, incidenti, casi di emergenza occorsi, eventi eccezionali, non conformità legislative, correlati al SQNBA o non conformità valutate gravi che mettono a rischio la garanzia di conformità del sistema stesso.

Per tutte le segnalazioni sopra citate l'Operatore deve fornire a Kiwa precise indicazioni e documentazione circa le conseguenti azioni adottate per il contenimento degli effetti di tale evento, l'analisi delle cause radice e le relative azioni correttive comprensive delle tempistiche di attuazione. Kiwa si riserva di valutare la pertinenza di tali documenti e dati e stabilire, a sua discrezione, le conseguenti azioni o decisioni sulla certificazione in essere.

10. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Kiwa può recedere liberamente dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'Operatore con un preavviso di sei mesi rispetto alla data di efficacia del recesso. Il recesso da parte di Kiwa comporta la revoca della certificazione emessa. L'Operatore è tenuto a corrispondere a Kiwa gli importi dovuti per le prestazioni ricevute durante il periodo di preavviso, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

In caso l'Operatore voglia recedere dal contratto, deve comunicarlo con un anticipo di minimo tre mesi di calendario a Kiwa.

Per preavviso inferiore a tre mesi rispetto all'audit scadenziato e superiore alle due settimane, l'Operatore dovrà provvedere al pagamento del 50% dell'importo relativo alla quota prevista per la successiva attività prevista da contratto. Per periodi di preavviso inferiori alle due settimane vale quanto indicato nei *Termini e Condizioni Generali*.

In caso di chiusura del contratto, Kiwa provvederà ad emettere fattura, in relazione alle spese di chiusura della pratica di certificazione, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

11. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

Kiwa si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento. Le eventuali nuove clausole/variazioni effettuate, saranno efficaci dal momento in cui saranno comunicate all'Operatore per iscritto.

L'Operatore che non intenda accettare le variazioni può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o posta certificata entro 30 giorni solari, a pena di decadenza, dal giorno successivo alla comunicazione a Kiwa.

Il recesso avrà efficacia dall'ultimo giorno lavorativo del mese di ricevimento della comunicazione da parte del dell'Operatore.